

## REGOLAMENTO (CE) N. 331/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 454/95 relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, l'articolo 28 e l'articolo 30,

considerando che il regolamento (CE) n. 454/95 della Commissione<sup>(3)</sup> prevede le misure di controllo relative al regime di aiuto all'ammasso privato da eseguire in occasione dell'entrata all'ammasso dei prodotti; che occorre precisare che i controlli debbono essere organizzati in modo da poter verificare la conformità fisica delle partite ammassate nella loro totalità, senza dover pesare o aprire ogni singolo imballaggio;

considerando che è necessario prevedere una riduzione dell'aiuto qualora la notifica di uscita dall'ammasso di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 454/95 non venga data entro il termine previsto; che l'attuale situazione del mercato del burro e della crema rende necessario modificare il periodo durante il quale possono essere effettuate le operazioni di entrata all'ammasso;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 454/95 prevede per l'aiuto all'ammasso privato la possibilità di un solo anticipo, calcolato in base ad un periodo di ammasso di centoventi giorni; che, in considerazione del fatto che il periodo minimo di ammasso è di novanta giorni, è opportuno calcolare detto anticipo in base a tale periodo;

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 454/95 prevede, in deroga alle norme abitualmente applicabili, che il contraente può ritirare dall'ammasso il burro destinato all'esportazione al termine di un periodo contrattuale di sessanta giorni; che tale disposizione derogatoria, scarsamente utilizzata, complica inutilmente la gestione del regime; che è pertanto opportuno sopprimerla;

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 454/95 prevede un sistema di compensazione per tener conto degli effetti sul mercato degli acquisti all'intervento di burro effettuati durante il periodo di ammasso contrattuale; che in considerazione della finalità ricercata, occorre precisare che una compensazione può essere accordata

soltanto se, durante il periodo di ammasso contrattuale, un prezzo massimo d'acquisto è stato fissato conformemente al regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/95<sup>(5)</sup>, e se, in occasione dell'uscita dei prodotti dall'ammasso, gli acquisti nel quadro dell'intervento sono effettuati nella maggior parte degli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 454/95 è modificato come segue:

1) L'articolo 11 è modificato nel seguente modo:

a) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al momento dell'entrata all'ammasso, l'organismo competente effettua controlli nel corso del periodo che inizia il giorno dell'entrata in deposito e termina ventuno giorni dopo la data di registrazione della domanda di aiuto.

Al fine di verificare l'ammissibilità all'aiuto dei prodotti all'ammasso, i controlli sono organizzati in modo sufficientemente rappresentativo, sul 5 % almeno dei quantitativi in questione, così da accertare, segnatamente per quanto riguarda il peso, l'identificazione e la natura dei prodotti, che le partite nella loro totalità sono fisicamente conformi alla richiesta d'aiuto.»

b) al paragrafo 6, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) a un controllo per sondaggio, alla fine del periodo di ammasso contrattuale, relativo al peso e all'identificazione. A tal fine l'ammassatore informa l'organismo competente almeno cinque giorni lavorativi prima del termine del periodo di ammasso di 210 giorni, o eventualmente prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso, precisando le partite in questione. Tuttavia lo Stato membro può ammettere un periodo più breve.»

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU n. L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27.<sup>(5)</sup> GU n. L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 31.